

SERVIZIO di TARATURA CONTATORI DELL'ENERGIA ELETTRICA

L'autorizzazione per la taratura e ritaratura di contatori dell'energia elettrica viene rilasciata dall'Agenzia delle Dogane del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Circolare D.G.D. n. 131/D, prot. n. 3217/8 del 27.06.2000, previo verifica tecnica dell'U.T.F. (Ufficio Tecnico di Finanza) competente per territorio. In precedenza:

- le prime autorizzazioni sono state rilasciate a Pubbliche Amministrazioni ed a laboratori privati con decreto del presidente del C.N.R. del 27.05.1942 (ai sensi di D.R. del 1941);
- Con nota del 1973 la D.G.D. (direzione generale dogane) si disponeva che le autorizzazioni venissero rilasciate direttamente dal U.T.C.I.F. (Ufficio Tecnico Centrale Imposte di Fabbricazione) (nota l'U.T.I.F. è l'ex U.T.F.);
- Con Circolare Dipartimento Dogane del 1992 veniva sospesa il rilascio di autorizzazioni affidando al Ministero dell'Industria – Ufficio Centrale Metrico di dettare nuove disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni all'effettuazione delle tarature;
- Tale delega perfettamente compatibile con le funzioni dell'Ufficio Centrale Metrico (l'Ufficio Metrico provvede alla taratura di strumenti che intervengono nella misura di beni commercializzabili: bilance, contatori volumetrici, etc.. Nello specifico gli stessi contatori volumetrici misurano gas ed oli minerali in genere che sono soggetti ad accisa (imposta sui consumi) così come lo è l'energia elettrica) non è stata mai applicata;

L'attuale normativa prevede che l'autorizzazione venga rilasciata previo verifica di:

- attività svolte dal laboratorio;
- qualifiche ed esperienza delle risorse umane del laboratorio;
- strumenti utilizzati per le tarature (certificazione SIT);
- programma di taratura degli strumenti;
- modalità e norme di riferimento utilizzate per la taratura (norme CEI).

AMBITO LEGISLATIVO ED OPERATIVO

La taratura dei contatori riveste rilevanza fiscale in virtù delle imposte sul consumo di energia elettrica (imposta erariale di consumo e addizionale provinciale per un ammontare variabile in funzione delle potenze impegnate di scaglioni di consumi e disposizioni provinciali: indicativamente circa 0,13 €/kWh).

Tale imposta viene assolta nel caso di forniture da rete attraverso il pagamento delle fatture dell'energia nelle quali sono incluse le imposte.

Nel caso dei contatori ENEL/distributore locale gli stessi non vengono tarati, ma sono esclusivamente marcati CE ed IEC ed il relativo tipo viene sottoposto a verifica prima.

Alla "officine di energia elettrica" così come definito dal testo unico delle accise (D. Lgs. 504/95), l'Agenzia delle Dogane prescrive l'installazione di contatori omologati muniti di certificati di taratura rilasciati da laboratori autorizzati. La ritaratura deve avvenire ogni cinque anni per i contatori ad induzione e ogni tre anni per i contatori statici (elettronici).

POTENZIALI FRUITORI DEL SERVIZIO

- Produttori di energia (ENEL, ACEA, AEM, etc.);
- Autoproduttori (PMI con centrali di cogenerazione o produzione propria di energia elettrica di qualsiasi entità 50kW – 50 MW)
- Officine di energia elettrica ad uso promiscuo: alcuni usi dell'energia elettrica sono esenti da imposta; in questi casi si installano contatori tarati per usufruire dell'agevolazione (usi esenti dell'energia: fonderia, processi elettrochimici, illuminazione di pubblica utilità e di aree demaniali, elettrometallurgia, saldatura, etc.)